Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Nord Milano

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 01/07/2021 al 22/07/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 566 del 28/06/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A309
MG

OGGETTO: Rinnovo convenzione passiva con AILAR – Associazione Italiana Laringectomizzati Onlus per prestazioni di riabilitazione e rieducazione fonetica a favore dell'ASST Nord Milano. Periodo dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

RICORDATO che, l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, consente alla amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire attraverso la stipula di convenzioni efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;

PREMESSO che:
- fra i compiti di istituto dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, rientrano anche quelli della riabilitazione e del recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali;
- l'Associazione Italiana Laringectomizzati Onlus (AILAR) si è resa disponibile a mettere a disposizione le risorse necessarie a tale scopo tramite esperti abilitati rieducatori;
- con deliberazione 22 maggio 2019, n. 316, l'ASST Nord Milano ha autorizzato la prosecuzione della convenzione passiva con l'AILAR – Associazione Italiana Laringectomizzati, per l'esecuzione di prestazioni riabilitative e di rieducazione fonetica il cui apporto è funzionale ai compiti istituzionali di riabilitazione e di recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, rinnovabile previo accordo scritto tra le parti;

RICORDATO pertanto che la scadenza della convenzione di cui trattasi è prevista per il 30 giugno 2021;

PRECISATO che:
- la realizzazione di tale riabilitazione – vista la peculiarità e la delicatezza delle attività interessate – richiede la disponibilità di figure di alta specializzazione in tale attività;
- che tali professionalità non sono presenti all'interno dell'Azienda e che, pertanto, si rende necessario ricorrere ad un apporto esterno;

CONSIDEDRATO che con nota del 1 giugno 2021, prot. n. 16982, conservata in atti, il Responsabile della U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. Edoardo Bassini, dott. Andrea Franzetti, di comune accordo con il Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche, dott. Mauro Longoni, e la Direzione Medica del presidio ospedaliero interessato, hanno evidenziato la necessità di rinnovare la predetta convenzione considerato che AILAR è l'unica Associazione Nazionale a svolgere il servizio in argomento;

TENUTO CONTO che:
- la convenzione di cui trattasi riguarda l'acquisto di prestazioni specialistiche di elevata professionalità non disponibili presso l'ASST Nord Milano, pertanto, si rende necessario ricorrere ad un apporto esterno;
- l'Associazione AILAR mette a disposizione dell'ASST Nord Milano, le risorse necessarie (esperti abilitati) ad eseguire prestazioni di tipo rieducativo e riabilitativo della parola, a favore di soggetti laringectomizzati assistiti dai professionisti del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo;
- l'Associazione AILAR ha già assicurato, nel recente passato, tale servizio a favore di questa ASST Nord Milano con buoni risultati;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario Aziendale, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato in atti, in merito al rinnovo della predetta convenzione;

VISTE:
- la nota del 25 marzo 2021, prot. 9891, conservata in atti, con la quale la U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano, su richiesta del Responsabile della U.O.C. interessata, ha chiesto alla Associazione AILAR la preventiva disponibilità a rinnovare la convenzione per le prestazioni di cui trattasi;
- la nota del 30 marzo 2021, prot. n. 10272, conservata in atti, con la quale l'Associazione AILAR, si è espressa favorevolmente e si è dichiarato disponibile a rinnovare la convenzione in oggetto alle medesime condizioni in essere;
- la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

RITENUTO:

- di approvare il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, (allegato n. 1), quale parte integrante e sostanziale, da cui emergono le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:
  - oggetto: prestazioni di riabilitazione e rieducazione fonetica a favore dell'ASST Nord Milano;
  - durata: per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2023;
  - costo presunto: Euro 4.000,00/periodo di interesse;
- di autorizzarne la sottoscrizione;

RITENUTO, altresì, necessario incaricare il Responsabile della U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. Edoardo Bassini, dott. Andrea Franzetti, di vigilare e supervisionare sull'andamento della convezione oggetto del presente provvedimento;

ATTESO che il costo presunto riveniente dal presente provvedimento, quantificato, in via meramente preventiva, pari a Euro 4.000,00/periodo di interesse, sarà annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio del presente provvedimento, come di seguito indicato:

- anno 2021 (dal 01.07.2021 fino al 31.12.2021) = euro 1.000,00;
- anno 2022 (dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022) = euro 2.000,00;
- anno 2023 (dal 01.01.2023 fino al 30.06.2023) = euro 1.000,00;

TENUTO CONTO che, in ogni caso comunque, saranno fatturate solo le prestazioni richieste ed eseguite, non essendo stato previsto un numero minimo di prestazioni;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo della convenzione passiva con AILAR – Associazione Italiana Laringectomizzati Onuls di Milano, per l'esecuzione di prestazioni di riabilitazione e rieducazione fonica a favore di questa ASST Nord Milano, allega-

to al presente provvedimento (allegato n. 1) quale parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione sopra descritta, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1 luglio 2021 fino al 30 giugno 2023, con possibilità sia di disdetta anticipata (con un preavviso di trenta giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previo accordo scritto tra le Parti;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato, in via meramente preventiva, pari a pari a Euro 4.000,00/periodo di interesse, è stato annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio del presente provvedimento, come di seguito indicato:
   - anno 2021 (dal 01.07.2021 fino al 31.12.2021) = euro 1.000,00;
   - anno 2022 (dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022) = euro 2.000,00;
   - anno 2023 (dal 01.01.2023 fino al 30.06.2023) = euro 1.000,00;

4. di incaricare il Responsabile della U.O.C. Otorinolaringoiatria, dott. Andrea Franzetti, di supervisionare e vigilare sull'andamento della convenzione al fine del rispetto della disponibilità economica assegnata, e di segnalare tempestivamente all'Ufficio Convenzioni gli eventuali superiori oneri;

5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;

6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 44/2021 tit. 01.01.03).

Parere favorevole:

IL DIRETTORE SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 566 del 28 GIU. 2021, avente all'oggetto:
"*Rinnovo convenzione passiva con AILAR – Associazione Italiana Laringectomizzati Onlus per prestazioni di riabilitazione e rieducazione fonetica a favore del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo dell'ASST Nord Milano*".

* * * * * * * * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

☑ di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

- al conto economico n. **65.05.220** descrizione: Prestazioni di terzi dal 1 luglio al 31 dicembre dell'anno 2021 per Euro 1.000,00
- al conto economico n. **65.05.220** descrizione: Prestazioni di terzi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno 2022 per Euro 2.000,00
- al conto economico n. **65.05.220** descrizione: Prestazioni di terzi dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno 2023 per Euro 1.000,00

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

☐ che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Affari Generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

☑ la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

☐ che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

Convenzione con l'AILAR - Associazione Italiana Laringectomizzati Onlus - per prestazioni di riabilitazione e rieducazione fonetica a favore dell'ASST Nord Milano

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 222 del 11.04.2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

E

l'AILAR - Associazione Italiana Laringectomizzati Onlus (appresso denominata "Associazione") - (C.F. 80129830156), con sede in Via Caroncini, 5 Milano, in persona del Presidente Nazionale pro-tempore, dott.ssa Mariuccia Franzoni

PREMESSO

- che fra i compiti di istituto dell'Azienda rientrano anche quelli della riabilitazione e del recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali;
- che i fini statutari dell'AILAR non sono rivolti allo svolgimento di attività di lucro, ma di intervento socio-terapeutico dei soggetti colpiti da forme morbose che hanno determinato gravi danni all'uso della parola;
- che la realizzazione di tale riabilitazione – vista la peculiarità e la delicatezza delle attività interessate – richiede la disponibilità di figure specializzate in tale

attività;

- che tali professionalità non sono presenti all'interno dell'Azienda e che, pertanto, si rende necessario ricorrere ad un apporto esterno;

DATO ATTO

- che l'Associazione si rende disponibile a mettere a disposizione le risorse necessarie a tale scopo tramite esperti abilitati rieducatori per tutta la durata della presente convenzione, sotto il coordinamento e la responsabilità dott.ssa Mariuccia Franzoni Presidente pro-tempore, (telefono numero 02-5510819, e-mail presidenza@ailar.it) in qualità di supervisore dell'esecuzione della convenzione in oggetto;
- che l'attività in parola non è erogabile direttamente dalle strutture dell'Ente, in carenza – all'interno dell'Azienda medesima – della particolare professionalità.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Associazione mette a disposizione dell'ASST Nord Milano, esperti abilitati rieducatori per prestazioni di tipo rieducativo e riabilitativo della parola, a favore di soggetti laringectomizzati assistiti dai professionisti del P.O. Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo;

Art. 2

Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno erogate da maestri rieducatori che svolgeranno la propria attività nelle seguenti modalità:

- P.O. Edoardo Bassini - due incontri settimanali di n. 2 ore con i pazienti laringectomizzati presso il suddetto presidio secondo l'articolazione che sarà concordata con il Responsabile della U.O.C. Otorinolaringoiatria del Presidio

Ospedaliero Edoardo Bassini;

Art. 3

I maestri rieducatori, nello svolgimento della propria attività, oltre al rispetto delle normative generali e vigenti presso l'ASST Nord Milano - per ogni e qualsiasi eventualità nella fase interventiva e nella fase preparatoria - hanno l'obbligo di tenersi in stretto contatto con il Responsabile della U.O.C. Otorinolaringoiatria al quale sono demandati la vigilanza ed il controllo sul regolare espletamento dell'attività di cui trattasi, anche al fine di predisporre gli eventuali piani e programmi terapeutici personalizzati.

L'Associazione provvederà ad inviare al Responsabile della U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. Edoardo Bassini, con cadenza semestrale, apposita relazione circa l'attività svolta.

Art. 4

L'ASST Nord Milano, al fine di consentire l'ottimale erogazione delle prestazioni da parte degli operatori, metterà a disposizione le attrezzature, gli strumenti necessari al buon esito dei corsi. Tale fornitura sarà effettuata con cadenza semestrale.

Art. 5

L'ASST Nord Milano corrisponderà un compenso orario omnicomprensivo di € 17,00 esente da I.V.A. ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 26.10.1972 n. 633.

L'Associazione provvederà ad inviare regolare fattura trimestrale all'ASST Nord Milano. Il pagamento dovuto da parte dell'ASST Nord avverrà entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura, con esclusione di ogni possibilità di rapporti diretti tra l'ASST Nord Milano ed i professionisti.

Art. 6

L'Associazione dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi

derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi alle attività prestate dai maestri educatori interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di responsabilità a lei attribuibile.

L'ASST Nord Milano dichiara di essere titolare di apposita polizza RCT/O, in caso di danni verso terzi derivanti da circostanze a lei attribuibili.

Art. 7

La validità della presente convenzione decorre dal 01.07.2021 fino al 30.06.2023.

Non è previsto il tacito rinnovo. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti interessate.

Resta salva la possibilità, per entrambe le Parti, di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R oppure via PEC.

Art. 8

Nell'espletamento della presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza e reciprocamente forniti, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute.

Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo alla ASST Nord Milano, con la sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 28 e 29 del Regolamento UE, viene accettata da parte della Associazione la nomina a Responsabile del trattamento, in relazione ai dati personali e sensibili la cui conoscenza risulta essere

indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di convenzione. La nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto intercorrente tra il Titolare del trattamento (ASST Nord Milano) ed il Responsabile del Trattamento (Associazione AILAR).

Il Responsabile è a conoscenza che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione andranno svolti nel pieno rispetto del Regolamento UE, in particolare L'Associazione, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati dovrà attenersi alle istruzioni enunciate nell'atto di nomina da stipularsi con specifico documento.

Art. 9

L'Associazione si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet www.asst-nordmilano.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nei suddetti documenti da parte dell'Associazione, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10

La presente convenzione:

- non è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B, allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art.10, comma 1, n.19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Art. 11

Per eventuali controversie inerenti l'applicazione e/o l'interpretazione del presente contratto è competente il Foro di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Milano, 8.06.2021

per ASST Nord Milano

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

su delega del Direttore Generale –

deliberazione n. 222 del 11.04.2019

(dott.ssa Silvia Liggeri)

per l'AILAR

Associazione Italiana Laringectomizzati

Il Presidente Nazionale pro-tempore

(dott.ssa Mariuccia Franzoni)